

J.E.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 16 GEN. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 11 del 13 GEN. 2006

**Oggetto: Corte di Appello di Napoli Giudizio Filippelli Antonio +1 c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.**

L'anno duemilasei il giorno Tredici del mese di GENNAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |                               |                   |                |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE      | - Presidente      | _____          |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO        | - Assessore       | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE     | - Assessore       | _____          |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI    | - Assessore       | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA  | - Assessore       | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA        | - Assessore       | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA      | - Assessore       | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO    | - Assessore       | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE [Signature]

## LA GIUNTA

**Premesso** che con atto notificato il 31/10/05 il Sig. Filippelli Antonio +1 proponeva appello in impugnativa della sentenza Trib Bn n. 1616/04;

**Con** determina n. 750 /05 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle


attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Filippelli Antonio +1 c/ Provincia di Benevento notificato il 31/10/05 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 750/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:**

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.750/05 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di appello dinanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso da Filippelli Antonio +1 c/ Provincia di Benevento notificato il 31/10/05 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 44 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 16 GEN. 2006

IL MESSO el

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 16 GEN. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 2 FEB. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO Elle

IL SEGRETARIO GENERALE  
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 2 FEB. 2006.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, li 2 FEB. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per  
SETTORE AVOCATURA  
SETTORE \_\_\_\_\_  
SETTORE \_\_\_\_\_

Revisori dei Conti  
Nucleo di Valutazione h25  
17-1-06

il \_\_\_\_\_ prot. n. Es 962  
il \_\_\_\_\_ prot. n. 6.2.06  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

Confessione Confessione

22772

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PER

**COPIA**

FILIPPELLI ANTONIO, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 19.12.1932 e  
PADUANO MARIA, nata a Cerreto Sannita (BN) il 30.01.1938, entrambi  
residenti in Cerreto Sannita alla via Nicotera n. 49, rappresentati e difesi  
dall'Avv. Antonio Barbieri, e con questi elettivamente domiciliato in Napoli,  
alla via Concezione a Montecalvario n. 38, presso lo studio dell'Avv.  
Giovanna Di Santo, giusta mandato agli atti di primo grado.

APPELLANTI

CONTRO

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona  
del suo Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dagli avv.ti Vincenzo Catalano e Candido Volpe, nel cui studio è  
elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra presso l'Ufficio  
Legale dell'Ente come da mandato versato in atti;

APPELLATA

\*\*\*\*\*

ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

Settore Avvocatura

Prot. n. 6702

L'avv. Antonio Barbieri, nella qualità di procuratore dei sigg.ri Filippelli,  
Antonio e Paduano Maria, espone quanto segue.

Del 3.11.05

Si premette:

-che con sentenza n.1616/2004 depositata in data 17.09.2004, registrata il  
22.12.2004, mai notificata, il Tribunale di Ordinario di Benevento – Sezione  
Stralcio – GOA Capone definitivamente pronunciando sulla domanda  
proposta da Filippelli Antonio e Paduano Maria nei confronti  
dell'Amministrazione Provinciale di Benevento ed iscritta al n. 2699-1992  
R.G.A.C., rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così  
provvedeva:

1)-rigettava la domanda proposta dai signori Filippelli e Paduano nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento;

2)-condannava la convenuta Provincia alla refusione in favore degli attori della metà delle spese sostenute per la CTU, restando compensate tra le parti le altre spese processuali;

3)-dichiarava la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Avverso tale sentenza i signori Filippelli Antonio e Paduano Maria, a mezzo del sottoscritto procuratore, propongono formale appello per i seguenti motivi in

#### **FATTO**

Con atto di citazione dell'11 settembre 1992, notificato il 17.09.1992 i coniugi Filippelli-Paduano in regime di comunione dei beni, premettendo di essere proprietari di un fondo in agro di Cerreto Sannita, alla località Muro Falanga, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento l'Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante p.t. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1)-dichiarare l'Amministrazione Provinciale di Benevento tenuta e per l'effetto condannare la stessa al pagamento in favore degli attori delle somme che risulteranno dovute in corso di causa, a mezzo di CTU, a titolo di risarcimento del danno per mancato reddito in conseguenza della perdita di possesso conseguente ad abusiva ed illegittima espropriazione del terreno sito in Cerreto Sannita alla località Muro Falanga a far data dall'inizio dell'occupazione fino al perdurare della stessa;

2)-condannare la convenuta la pagamento dei diritti ed onorari di legge.

All'udienza del 20 novembre 1992 si costituiva in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Benevento che concludeva per il rigetto della domanda attorea perché improcedibile, inammissibile ed infondata con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In corso di causa veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio con conferimento del relativo incarico all'arch. Domenico Piantedosi.

All'udienza del 10.12.2003 le parti rassegnavano le conclusioni ed il Giudice tranneva la causa in decisione.

La sentenza impugnata è ingiusta e va totalmente riformata per i seguenti motivi

### **DIRITTO**

Il Tribunale di Benevento – sezione stralcio Goa Capone – basandosi solo su alcune emergenze processuali e sorvolando su altre precise risultanze probatorie ha fornito una ricostruzione della vicenda oggetto del processo del tutto erronea e travisata.

Tutto il giudizio di prime cure, infatti, ha evidenziato come l'occupazione del terreno degli odierni appellanti da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento sia iniziata e proseguita senza il presidio di alcun titolo giustificativo.

Lo stesso Ente convenuto ammette nella propria comparsa di costituzione e risposta di non aver mai notificato il decreto di occupazione di urgenza né alcun atto espropriativo ai coniugi Filippelli-Padavano i quali solo nel 1992, con nota n. 27765 del 19.10.92, furono interpellati sulla proposta di indennità previa cessione bonaria dei suoli.

Del resto lo stesso Goa nella sentenza impugnata afferma che la convenuta Provincia in data 15.11.89 prese possesso (sine titolo) del fondo degli attori.

Ma l'illegittimità ed il carattere usurpativo dell'apprensione del suolo degli odierni appellanti emerge con tutta evidenza dal carteggio pubblico relativo all'espropriazione allegato alla CTU redatta dall'arch. Domenico Piantedosi e dal successivo operato dell'Amministrazione convenuta.

Nessun rilievo né carattere di consenso può attribuirsi, poi, come ritenuto erroneamente dal Goa Capone, alla presenza del (solo) Filippelli Antonio alla

“presa di possesso dei fondi ed alle operazioni di occupazione di urgenza” avendo lo stesso fatto solo rilevare di essere il proprietario effettivo dei terreni, diverso da quelli risultanti catastalmente, come da verbale redatto dal geom. Bibbò allegato alla ctu.

A riguardo si fa rilevare che l'Amministrazione precedente, allorché abbia accertata l'identità del proprietario del bene espropriando, se non provvede a rinnovare nei confronti di quest'ultimo una formale verifica degli atti espropriativi ai sensi dell'art. 10 secondo comma, Legge 22.10.1971 n. 865, riaprendo in tal modo i termini per la presentazione delle osservazioni, lede il diritto soggettivo di quest'ultimo.

Ciò perché in tema di occupazione di urgenza di un fondo privato per pubblica utilità, l'Amministrazione, pur non essendo obbligata a ricercare i proprietari effettivi degli immobili, tuttavia ove conosca l'effettiva situazione circa l'appartenenza dell'immobile di ciò deve tener conto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della comunicazione del preavviso di sopralluogo per la formazione dello stato di consistenza.

Appare, pertanto, evidente che l'apprensione con carattere di permanenza del suolo degli appellanti per costruirvi opera pubblica finiva per costituire una limitazione di potestà di godimento e di disponibilità dei titolari.

Le Sezioni Unite hanno rimarcato, ancora, che la tutela del privato è assicurata dall'azione per il risarcimento del danno spettante al soggetto per l'illecito compiuto dalla P.A. con il comportamento colpevole integrante l'ablazione di fatto. (riconducibile allo schema dell'art. 2043 c.c.).

Tale orientamento è stato confermato da ulteriori decisioni della Suprema Corte.

Alla luce di quanto sopra è pertanto evidente che il protrarsi dell'occupazione ha provocato effetti pregiudizievoli conseguenti al totale ed irreversibile annullamento di tutti indistintamente i poteri propri del diritto dominicale con

conseguente privazione o cessazione di ogni utilità per i titolari.

Del resto le facoltà di godimento e di disposizione del bene costituiscono contenuto del diritto di proprietà, sicchè tale situazione giuridica viene ad essere pregiudicata per effetto della compressione che quelle facoltà subiscono per effetto di iniziative altrui dolose o colpose, ingiuste perché prive di titolo.

Ne consegue che, in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui il danno subito dal proprietario è *in re ipsa*, discendendo dal semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario medesimo e dalla impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura di regola fruttifero di esso. (Cass. 4.2.98 n. 1123 – Cass. 21.1.2000 n. 649)

La legittimità delle pretese degli odierni appellanti è, poi, stata confermata in corso di causa dalla stessa CTU espletata dall'arch. Piantedosi che ha evidenziato il diritto dei sigg.ri Filippelli-Padavano "alla corresponsione del danno per mancato reddito per il periodo che intercorre tra l'occupazione illegittima del suolo (e quindi dalla perdita del possesso) ed il decreto definitivo di esproprio quantificando il danno per mancato reddito sommato agli interessi legali in £ 31.757.200 pari ad € 16.401,23 al 27 gennaio 1997".

Singolare è, inoltre, il fatto che la stessa Amministrazione appellata nella propria memoria conclusionale fa rilevare come il Settore Edilizia e Patrimonio della A.P. di Benevento con nota n. 164 del 14.01.02 precisi che "dopo una attenta analisi del CTU arch. Piantedosi è risultato esatto sia il calcolo dell'indennizzo per mancato reddito pari a £ 25.407.156, sia il calcolo degli interessi legali pari a £. 6.350.043, ritenendo opportuno che la somma complessiva da liquidare è di £. 31.727.200. Pertanto l'Ente Provincia nel corso del dibattimento processuale ha più volte precisato che la somma da liquidare era di £ 31.727.200 e non certamente quella avanzata

da controparte”.

Appare evidente che la sentenza impugnata è viziata da totale assenza e, soprattutto, da illogicità della motivazione e, pertanto, deve essere riformata.

Tanto premesso l'Avv. Antonio Barbieri nella dichiarata qualità

#### CITA

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO**, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso i suoi procuratori costituiti Avv. Vincenzo Catalano e Candido Volpe con studio in Benevento alla via Calandra presso l'Ufficio Legale dell'Ente, a comparire innanzi all'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, Giudice e Sezione da designarsi, all'udienza del **22 MARZO 2006**, alle ore di rito, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, nel termine di 20 gg. prima dell'indicata udienza ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 166 c.p.c., con l'avvertimento che, in mancanza incorreranno nelle decadenze di cui all'articolo 167 c.p.c., per ivi in loro contraddittorio o contumacia dichiaranda, in riforma dell'impugnata sentenza, sentire accogliere le seguenti

#### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in riforma dell'appellata sentenza

-accogliere la domanda attrice;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si allega al presente atto:

1-sentenza n. 1616/2004 del Tribunale Ordinario di Benevento – Sezione Stralcio del 17.09.2004, GOA dott.ssa Capone;

2-produzione di primo grado.

Con ogni più ampia salvezza

Cerreto Sannita, 28 ottobre 2005

Avv. Antonio Barbieri



**RELATA DI NOTIFICA**

L'anno 2005, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di Ottobre, ad istanza dell'avv. Antonio Barbieri, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Benevento ho notificato copia dell'atto che precede all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso i suoi procuratori costituiti Avv. Vincenzo Catalano e Candido Volpe con studio in Benevento alla via Calandra presso l'Ufficio Legale dell'Ente; ivi mediante

MANI DI D. Volpe Succes  
INCARICATO ALLA RICEZIONE ATTI

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ufficiale Giudiziario (RS)  
Russo Maria

BW 21-10-05